

REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE S.It.I.

(Approvato dalla Giunta Esecutiva S.It.I. nella seduta del 23 giugno 2023)

PARTE I - - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art.1 – La Giunta Esecutiva, al fine di favorire lo studio e l'analisi di diversi temi di rilevanza societaria, individua Gruppi di lavoro e Commissioni scientifiche e ne precisa gli indirizzi, con l'obiettivo di approfondire tematiche rilevanti che possono riguardare la formazione, l'aggiornamento professionale, la revisione sistematica delle evidenze scientifiche disponibili, il monitoraggio di iter legislativi e operativi e lo svolgimento di studi specifici.

Art. 2 – Le Commissioni scientifiche organizzano le attività in base ad un mandato specifico e limitato nel tempo ricevuto dalla Giunta, raccogliendo ed aggiornando materiale scientifico e normativo ed organizzando le attività prevalentemente per via informatica. Le Commissioni scientifiche di norma esauriscono il proprio mandato in un periodo di tempo che non supera l'anno solare.

Art. 3 – I Gruppi di lavoro S.It.I. vengono costituiti quando la Giunta riconosce l'importanza delle tematiche, l'ampio interesse della base sociale, l'estrema attualità dei temi trattati e la necessità di organizzare incontri scientifici e corsi formativi. Per i Gruppi di lavoro S.It.I. la Giunta Esecutiva all'inizio del biennio è tenuta a confermare o meno i Gruppi di lavoro S.It.I. esistenti e a nominare il Coordinatore.

Art. 4 – All'inizio del mandato la Giunta, fatte le opportune verifiche e valutazioni, stabilisce quali sono i Gruppi di lavoro e quali le Commissioni scientifiche. Tale elenco può essere integrato durante il biennio su proposta motivata di singoli membri della Giunta, di un Collegio o del Comitato scientifico.

PARTE II - - COMMISSIONI SCIENTIFICHE S.It.I.

Art.5 – Le Commissioni scientifiche sono, di norma, costituite da tre membri nominati dalla Giunta tra soci di alto profilo scientifico e professionale, con provata esperienza nel settore e senza conflitti di interesse.

Art.6 – Le Commissioni scientifiche S.It.I., che individuano al proprio interno il presidente, organizzano le proprie attività in modo autonomo e tengono periodicamente aggiornato il Presidente S.It.I. sulle attività in corso. I presidenti delle Commissioni sono a disposizione del Presidente e della Giunta per approfondimenti, pubblicazione di materiale, audizioni e possono rappresentare la S.It.I. ad eventi scientifici e giornalistici che riguardano le tematiche trattate.

Art.7 – Le Commissioni scientifiche S.It.I. producono una relazione finale sulle attività svolte, con la quale, di norma, terminano il proprio mandato.

Art.8 – Le attività delle Commissioni scientifiche non prevedono normalmente oneri a carico della S.It.I., fatti salvi gli eventuali rimborsi per attività, concordate con il Presidente S.It.I., da imputare sul bilancio della Segreteria nazionale.

PARTE III - - GRUPPI DI LAVORO S.It.I.

Art.9 – Sono organi dei Gruppi di lavoro S.It.I.: il coordinatore e il *board* ristretto.

Art.10 – Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è nominato dalla Giunta tra i soci di alto profilo scientifico e professionale, con provata esperienza nel settore e senza conflitti di interesse. I Coordinatori rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati solo per un ulteriore biennio.

Art.11 -- Il *board* ristretto di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è costituito da tre a cinque soci S.It.I. individuati su proposta del Coordinatore, e nominati dalla Giunta Esecutiva, di norma rappresentanti i diversi Collegi e Consulte. I componenti del *board* ristretto rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 12 Il Coordinatore e il Board ristretto propongono tematiche di studio cogenti per la Sanità Pubblica, facilitano la partecipazione dei soci e producono materiale scientifico e operativo

Art.13 -- La partecipazione dei soci alle attività collegiali dei Gruppi è libera e offerta all'atto del rinnovo dell'iscrizione I coordinatori tengono aggiornato l'elenco dei partecipanti, li aggiornano sulle attività, li consultano per la stesura di documenti e pareri

Art.14 – I Gruppi di lavoro S.It.I. pubblicano materiale scientifico eventualmente destinato anche al sito internet e ai social della società, e organizzano o concorrono all'organizzazione di sessioni tematiche nell'ambito degli eventi congressuali societari.

Art.15 – Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro S.It.I. è tenuto a convocare riunioni periodiche con preavviso di almeno 10 giorni (almeno una volta l'anno preferibilmente in occasione dei Congressi Nazionali) e a comunicare alla Giunta per il tramite del rispettivo referente del gruppo di lavoro i resoconti delle riunioni e delle attività del gruppo. Laddove possibile dovranno essere organizzate riunioni utilizzando tecnologie informatiche.

Art.16 -- Gli organizzatori di convegni e riunioni S.It.I. nazionali e regionali sono tenuti a mettere a disposizione dei Gruppi di lavoro che ne fanno richiesta sale per le riunioni dei gruppi, secondo quanto concordato con il Coordinatore.

Art.17 – La partecipazione al lavoro dei Gruppi è riservata ai soci in regola con la quota associativa dell'anno in corso. Della composizione dei Gruppo di lavoro, delle date delle riunioni e delle relative attività dovrà essere data massima diffusione attraverso il sito internet, la Newsletter Igienisti--on line e il periodico ufficiale della SItI.

Art.18 – Entro il 15 dicembre di ciascun anno ciascun Coordinatore dovrà redigere ed inviare alla Giunta Esecutiva una relazione dettagliata sull'attività svolta dal gruppo, l'elenco dei soci che hanno partecipato alle attività e il programma da svolgere nell'anno successivo. La relazione verrà pubblicata sul sito internet della Società. In mancanza dell'invio della relazione o qualora la Giunta ritenga che il Gruppo non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati o che le tematiche del gruppo non siano più attuali, l'attività potrà essere sospesa.

Art. 19 - Le attività dei gruppi di lavoro dovranno essere pubblicate sul bollettino della S.It.I. con una cadenza almeno annuale secondo un calendario stabilito dalla Giunta in accordo con il Direttore Responsabile del bollettino

Art.20 -- Per l'attività scientifica e organizzativa di ciascun Gruppo nessun onere, di norma, dovrà ricadere sulla Segreteria nazionale. All'inizio di ciascun anno, tuttavia, i Coordinatori possono sottoporre alla Giunta Esecutiva richiesta per l'assegnazione di un budget per pubblicazioni e/o riunioni di lavoro.

Art. 21 -- Per le spese di segreteria e di trasferta sostenute dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro potranno provvedere le sezioni di appartenenza dei singoli soci, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto e dai regolamenti delle sezioni.

Art. 22 --- Norme transitorie. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2023 con l'esclusione dell'articolo 11 che si applicherà per i gruppi di lavoro già esistenti a partire dal futuro rinnovo.